



DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TRIESTE
Via dei Macelli, 5 – 34148 Trieste
Tel.+39 040 362960
dp.trieste@lnd.it
<https://friuliveneziagiulia.lnd.it>

ORARIO: 10.00/12.30 LUN-MAR-GIO-VEN * 15.30/17.30 MAR-VEN



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 16/01/2024

Sommario:

"IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO " PROGRAMMA GARE GIRONE DI RITORNO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	2
COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.	2
COMUNICATO UFFICIALE N. 146/A DELLA F.I.G.C. – TERMINI ABBREVIATI FASI DI QUALIFICAZIONE COPPA ITALIA DILETTANTI	2
COMUNICATO UFFICIALE N. 147/A DELLA F.I.G.C. – TERMINI ABBREVIATI FASE FINALE COPPA ITALIA CALCIO A CINQUE	2
COMUNICATO UFFICIALE N. 149/A DELLA F.I.G.C. – TERMINI ABBREVIATI PER LE ULTIME QUATTRO GARE DELLA FASE REGOLARE, NELLE GARE DI PLAY-OFF E NELLE GARE DELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES UNDER 19	2
COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	3
CIRCOLARE N. 41 DELLA L.N.D. – MANCATO RISPETTO DEGLI ACCORDI TRANSATTIVI – COMPETENZA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA F.I.F.A.	3
CIRCOLARE N. 42 DELLA L.N.D. – CENTRO STUDI TRIBUTARI L.N.D.	3
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE	3
SEGRETERIA	3
IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO	3
CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19	4
COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024	5
SVINCOLI ART. 109	5
TERMINI DI TESSERAMENTO	5
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA	11
SEGRETERIA	11
SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI	11
COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE	11
SEGRETERIA	11
TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 8 UNDER 12 FEMMINILE	11
TORNEO U10/U11 #GRASSROOTSCHALLENGE - CATEGORIA PULCINI	12
DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024	12
TORNEI AUTORIZZATI	13
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE	13
GIUSTIZIA SPORTIVA	13
DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE	13
DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE	24

“IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO “

PROGRAMMA GARE GIRONE DI RITORNO STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

In allegato al presente C.U. pubblichiamo il programma completo de “Il Sabato del Nostro Calcio” riferito al Girone di Ritorno della corrente stagione sportiva 2023/2024.

Si ricorda che le gare delle:

- **ultime TRE giornate del CAMPIONATO DI ECCELLENZA;**
- **ultime DUE giornate dei CAMPIONATI DI PROMOZIONE, PRIMA e SECONDA CATEGORIA**

aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alla categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di Play Off e Play Out, si disputeranno in contemporaneità di data e di orario.

Pertanto, si comunica che saranno favorevolmente accolte ulteriori richieste di anticipi in accordo tra le società purchè nel pieno rispetto di quanto sopra pubblicato.

Si precisa inoltre che eventuali richieste di rinuncia in accordo tra le Società interessate saranno di volta in volta valutate e non automaticamente accettate.

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

Comunicato Ufficiale n. 146/A della F.I.G.C. – Termini Abbreviati Fasi di Qualificazione Coppa Italia Dilettanti

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 146/A della F.I.G.C. dd. 10/01/2024, inerente l'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 147/A della F.I.G.C. – Termini Abbreviati Fase Finale Coppa Italia Calcio a Cinque

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 147/A della F.I.G.C. dd. 10/01/2024, inerente l'oggetto.

Comunicato Ufficiale n. 149/A della F.I.G.C. – Termini Abbreviati per le Ultime Quattro Gare della Fase Regolare, nelle Gare Di Play-Off e nelle Gare della Fase Finale del Campionato Nazionale Juniores Under 19

In allegato al presente C.U., di cui fa parte integrante, trasmettiamo il Comunicato Ufficiale n. 149/A della F.I.G.C. dd. 10/01/2024, inerente l'oggetto.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 41 della L.N.D. – Mancato Rispetto degli Accordi Transattivi – Competenza della Commissione Disciplinare della F.I.F.A.

In allegato al presente C.U., di cui è parte integrante, trasmettiamo la Circolare. n. 41 della L.N.D. dd. 11.01.2024 inerente l'oggetto.

Circolare n. 42 della L.N.D. – Centro Studi Tributarî L.N.D.

In allegato al presente C.U., di cui è parte integrante, trasmettiamo la Circolare. n. 42 della L.N.D. dd. 15.01.2024 inerente "Riforma Fiscale – Semplificazione degli adempimenti tributari".

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

IL SABATO DEL NOSTRO CALCIO

Trascriviamo l'elenco delle gare in programma **Sabato 20.01.2024**:

ECCELLENZA A	14:30 15:00	TRICESIMO – PRO GORIZIA SISTIANA SESLJAN – CHIARBOLA PONZIANA CALCIO (su accordo)
PROMOZIONE A	14:30 14:30 15:00	COM. FONTANAFREDDA – CALCIO AVIANO ("Bottecchia", Pordenone) OL3 – BUIESE RIVOLTO - CALCIO TEOR (su richiesta)
PROMOZIONE B	14:30 15:00	FIUMICELLO 2004 – U.FINCANTIERI MONFALCONE ANCONA LUMIGNACCO – LAVARIAN MORTEAN ESPERIA (su accordo)
1^ CATEGORIA B	14:30	NIMIS – POL. FLAMBRO
1^ CATEGORIA C	14:30	SOVODNJE – ROMANA MONFALCONE
2^ CATEGORIA A	14:30	VALVASONE ARZENE S.M. - VIVARINA
2^ CATEGORIA B	14:30 15:00	CAR CICONICCO – COLLOREDO DI M.A. MAJANESE - ARTENIESE (su richiesta)
2^ CATEGORIA C	14:30	CHIAVRIS - RANGERS
2^ CATEGORIA D	14:30 15:30	TORVISCOSA – COMUNALE GONARS ZOMPICCHIA – TORRE sq. B (su richiesta)

Si comunica che l'anticipo:

- del Campionato di Eccellenza Girone "A" RIVE D'ARCANO FLAIBANO - TAMAI è stato posticipato – in accordo tra le società – a **Domenica 21/01/2024 ore 14.30**.
- del Campionato di 1^ Categoria Girone "A" VIGONOVO – UNION RORIA è stato posticipato – in accordo tra le società – a **Domenica 21/01/2024 ore 14.30**.

CONVOCAZIONE RAPPRESENTATIVA REGIONALE UNDER 19

Su indicazione del Selezionatore Regionale, Sig. Massimiliano GIATTI in preparazione al TDR che si svolgerà a Genova dal 22 al 29 marzo 2024, i sottoindicati calciatori sono convocati per il giorno **MERCOLEDI' 17 GENNAIO 2024 entro le ore 14.00 presso il Campo Sportivo Comunale di Santa Maria la Longa (UD) – Via Silose** (Terreno erba artificiale) per la disputa della gara amichevole (*inizio gara opre 15.00*):

“RAPPR. REG. CR-FVG U.19 vs UDINESE CALCIO PRIMAVERA”

SI RACCOMANDA DI PRESENTARSI MUNITI DEI SOTTO CITATI DOCUMENTI, SENZA I QUALI NON POTRANNO PARTECIPARE ALLA CONVOCAZIONE

- Copia Certificato Medico di idoneità agonistica (*).
- **Documento d'Identità personale in originale (DA PRESENTARE ALL'ARBITRO).**
- Modulo “Dati giocatori” (*scaricabile in “Allegati” sul C.U. sito C.R.*) (*)

Anticipando la documentazione tramite e-mail a: rappresentativevg@gmail.com; e l.infurna@lnd.it;

Gli stessi dovranno presentarsi ai Responsabili del C.R. muniti di Parastinchi obbligatori. – Il C. R. fornirà il materiale sportivo

ANCONA LUMIGNACCO	Fantini Simone, Pittini Andrea
BRIAN LIGNANO CALCIO	Campana Leonardo, Michelin Giovanni
CALCIO MANIAGO VAJONT	Borda Sebastian
COM. FIUME V. BANNIA	Girardi Giacomo, Sclipa Riccardo
COM. FONTANAFREDDA	Biscontin Cesare
PRO FAGAGNA	Clarini Omar, Comuzzo Francesco, Venuti Gianluca, Zuliani Alessandro
PRO GORIZIA	Loi Federico
RIVE D'ARCANO FLAIBANO	Zanin Igor
SAN LUIGI CALCIO	Marzi Simone, Vagelli Filippo
SANVITESE	Comand Gabriele
SISTIANA SESLJAN	Blasizza Tommaso
SPAL CORDOVADO	Casagrande Davide
TAMAI	Crespi Gianluca
TRIESTE VICTORY ACADEMY	Romeo Gabriel Matias
U.FINCANTIERI MONFALCONE	Saccomani Samuele

(*) PER CHI NON E' STATO MAI CONVOCATO E/O CERTIFICATO MEDICO RINNOVATO)

In caso di indisponibilità e/o infortunio dei calciatori convocati, le Società sono comunque obbligate a darne immediata comunicazione e comunque ENTRO LE ORE 15.00 DI LUNEDI' 15 GENNAIO 2024, inviando una e-mail all'indirizzo rappresentativevg@gmail.com e l.infurna@lnd.it motivando l'assenza.

SI RICORDA CHE SECONDO LE NORME PREVISTE DAGLI ARTT. 36 DELLA L.N.D. E 76 DELLE N.O.I.F., I CALCIATORI CHE, SENZA PROVATO LEGITTIMO IMPEDIMENTO NON PARTECIPANO AGLI ALLENAMENTI ED ALLA FORMAZIONE DELLA SQUADRA RAPPRESENTATIVA REGIONALE, VERRANNO DEFERITI IMMEDIATAMENTE AL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE E SARANNO PASSIBILI DI SQUALIFICA.

COPPA REGIONE SOCIETÀ DI SECONDA CATEGORIA 2023/2024

Trascriviamo, di seguito, il programma delle rimanenti gare dei sedicesimi di finale della manifestazione di cui all'oggetto:

SABATO 20/01/2024 ORE 15:00 (su accordo)

GARA 15 LA FORTEZZA GRADISCA – STRASSOLDI

DOMENICA 21/01/2024 ORE 14:30 (su accordo)

GARA 14 TURRIACO 1925 - CAMPANELLE

Tutte le gare si svolgeranno in due tempi da 45' l'uno;

In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si procederà all'esecuzione dei calci di rigore secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Le sedici squadre vincenti accederanno agli ottavi di finale.

SVINCOLI ART. 109

Trascriviamo qui di seguito i nominativi dei calciatori svincolati in base all'art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data di nascita	Società
6.729.522	RIGATO Daniele Stefano	23.12.2002	PRO GORIZIA

TERMINI DI TESSERAMENTO

Si ricordano i sotto indicati termini di tesseramento:

TERMINI E MODALITÀ STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETÀ PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI. DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

omissis...

1. Variazioni di tesseramento

Le variazioni di tesseramento possono essere inoltrate con le modalità e nei termini, come di seguito riportati:

a) Calciatori e calciatrici "giovani dilettanti"

Il tesseramento dei/delle calciatori e calciatrici "giovani dilettanti" (primo tesseramento, tesseramento a seguito di svincolo o per rapporto contrattuale risolto ai sensi dell'art. 117 bis delle N.O.I.F.) può essere richiesto, fino a **venerdì 31 maggio 2024**.

La data di deposito telematico delle richieste (apposizione firma elettronica) presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

omissis...

c) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatori "non professionisti" – art. 113 N.O.I.F.

I calciatori tesserati per Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 113 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

omissis...

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) - con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

b) Stipulazione contratto professionistico da parte di calciatrici “non professioniste” – art. 113 N.O.I.F.

Le calciatrici tesserate per Società dilettantistica, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 113 delle N.O.I.F., possono sottoscrivere un contratto da professionista e richiedere il conseguente tesseramento:

- omissis...

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) – con consenso della società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

2. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani dilettanti” o “non professionisti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “giovane dilettante” o “non professionista”, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

omissis...

- a) **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).**

3. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatori “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di un calciatore “Giovane di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche, può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

omissis...

- a) **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).**

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

4. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani dilettanti” o “non professioniste” da Società dilettantistiche a Società professionistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane Dilettante” o “non professionista”, da Società dilettantistiche a Società professionistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., ed essere depositato presso la piattaforma federale telematica nei seguenti periodi:

omissis...

a) da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

5.bis Trasferimenti temporanei di Calciatrici professioniste a Società partecipanti a competizioni non professionistiche

Ai sensi dell'art 103, comma 9, delle N.O.I.F. è consentito il trasferimento a titolo temporaneo di una calciatrice professionista a una Società partecipante a competizioni non professionistiche, nei limiti e alle condizioni di cui alla richiamata norma. Si applicano a tali fattispecie i seguenti termini previsti dal C.U. n. 188/A FIGC del 01/06/2023 per le cessioni di contratti stipulati con calciatrici professioniste:

omissis...

- da martedì 2 gennaio a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00)

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

6. Trasferimenti e cessione di contratto di calciatrici “Giovani di Serie” da Società professionistiche a Società dilettantistiche

Il trasferimento e la cessione di contratto di una calciatrice “Giovane di Serie”, da Società professionistiche a Società dilettantistiche può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti periodi:

omissis...

a) da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).

Le liste di trasferimento sono redatte, per via telematica, secondo le procedure stabilite dalla Lega Nazionale Dilettanti ad opera della Società cessionaria. La data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica), sempre ad opera della Società cessionaria, delle richieste di tesseramento presso i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di competenza, entro i termini fissati, stabilisce ad ogni effetto la decorrenza del tesseramento.

8. Richiesta di tesseramento calciatori e calciatrici professionisti/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il rapporto contrattuale

Le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e e stranieri/e che hanno risolto per qualsiasi ragione il proprio rapporto contrattuale, ai sensi dell'art. 117, nel seguente periodo:

- **da sabato 1° luglio 2023 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00).**

È fatto salvo quanto previsto dall'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Le richieste di tesseramento devono essere depositate presso la piattaforma telematica della LND (apposizione della firma elettronica). Il tesseramento decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

7. Calciatori e calciatrici provenienti da Federazione estera e primo tesseramento di calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

a) Calciatori e calciatrici stranieri/e provenienti da Federazione estera

Fermi restando gli adempimenti previsti dalla normativa di cui al Regolamento FIFA sullo Status e i trasferimenti dei calciatori, nonché le disposizioni della FIFA e della vigente legislazione in relazione ai minori di età, le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2024**, e schierare in campo calciatori/calciatrici stranieri/e, sia extra-comunitari/e che comunitari/e, provenienti da Federazioni estere, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 40 quater delle N.O.I.F.. Ai sensi del Regolamento FIFA sullo Status e il Trasferimento dei Calciatori è fatto divieto alle Società dilettantistiche di acquisire a titolo temporaneo calciatori provenienti da Federazione estera.

b) Calciatori e calciatrici stranieri/e mai tesserati/e all'estero

Fatto salvo quanto previsto all'art. 40 quater delle N.O.I.F., i calciatori e le calciatrici stranieri/e residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati/e tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. sono parificati/e, ai fini del tesseramento, dei trasferimenti e degli svincoli, ai calciatori e alle calciatrici italiani/e.

Le richieste di tesseramento, di cui ai precedenti punti a) e b), devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza del tesseramento è stabilita, ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C.. A partire dalla Stagione Sportiva successiva al suddetto tesseramento, le richieste di tesseramento dovranno essere depositate tramite la piattaforma telematica LND presso i Comitati, e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

A decorrere dal 1° gennaio 2021, i/le calciatori/calciatrici con cittadinanza britannica sono considerati/e cittadini/e di Paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. e, pertanto, per il loro tesseramento dovranno applicarsi, ai sensi dell'art. 40 quater delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti, di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.

I calciatori e le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparati/e a tutti gli effetti a quelli/e comunitari/e.

c) Calciatori e calciatrici italiani/e

Le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti possono richiedere il tesseramento, entro il **1° febbraio 2024**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da professionista, nonché richiedere il tesseramento, entro il **31 marzo 2024**, di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazioni estere con ultimo tesseramento da dilettante.

Le richieste di tesseramento di calciatori e calciatrici italiani/e provenienti da Federazione estera devono essere depositate all'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. presso la piattaforma federale telematica. La decorrenza di tale tesseramento è stabilita ad ogni effetto, a partire dalla data di autorizzazione rilasciata dallo stesso Ufficio Tesseramento della F.I.G.C..

Un/una calciatore/calciatrice tesserato/a come professionista non può essere tesserato/a come dilettante prima che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando abbia disputato la sua ultima partita come professionista.

8. Termini annuali richiesti dalle norme regolamentari

Vengono fissati i seguenti termini per le diverse previsioni regolamentari soggette a determinazioni annuali:

a) Conversione del trasferimento temporaneo in trasferimento definitivo - Art. 101 comma 5 delle N.O.I.F.

Negli accordi di trasferimento a titolo temporaneo di calciatori e calciatrici "non professionisti/e", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" può essere riconosciuto il diritto di mutare il titolo del trasferimento da temporaneo a definitivo. Detto diritto, previo accordo tra le parti interessate, può essere esercitato nei seguenti periodi:

a1) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani di serie" da società professionistiche a società dilettantistiche:

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024** (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2023/2024.

a2) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo dei calciatori "giovani dilettanti" da società dilettantistiche a società professionistiche:

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024** (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2023/2024.

a3) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani di serie" da Società professionistiche a Società dilettantistiche:

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024** (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2023/2024.

a4) Accordi di trasferimento a titolo temporaneo delle calciatrici "giovani dilettanti" da Società dilettantistiche a Società professionistiche:

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024** (ore 20.00), ad eccezione dei trasferimenti avvenuti nel secondo periodo della campagna trasferimenti della Stagione Sportiva 2023/2024.

omissis...

c) Art. 117 comma 5 delle N.O.I.F.

Un eventuale nuovo contratto da professionista a seguito di risoluzione del rapporto contrattuale conseguente a retrocessione della Società dal Campionato Serie C della Stagione Sportiva 2022/2023 al Campionato Nazionale Serie D, può essere sottoscritto:

omissis...

- **da martedì 2 gennaio 2024 a giovedì 1° febbraio 2024 (ore 20.00) – con consenso della Società dilettantistica.**

La variazione di tesseramento dovrà essere depositata presso la piattaforma federale telematica nei suddetti termini.

TERMINI E MODALITA' STABILITI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI PER L'INVIO DELLE LISTE DI SVINCOLO, PER LE VARIAZIONI DI TESSERAMENTO E PER I TRASFERIMENTI E CESSIONI DI CONTRATTO FRA SOCIETA' PARTECIPANTI AI CAMPIONATI DI CALCIO A 5 ORGANIZZATI DALLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI, DA VALERE PER LA STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

omissis

2 Trasferimento e cessione di contratto di giocatori/giocatrici "giovani dilettanti" e "non professionisti/e" tra Società partecipanti ai campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega nazionale Dilettanti

Il trasferimento e la cessione di contratto di cui al presente punto può avvenire, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 100, 101 e 104 delle N.O.I.F., nei seguenti distinti periodi:

omissis

- **da lunedì 1° gennaio 2024 a mercoledì 31 gennaio 2024 (ore 19.00)**

Le liste di trasferimento, debitamente compilate a cura degli aventi titolo, devono essere depositate per via telematica presso i Comitati e la Divisione Calcio a Cinque di competenza ad opera della società cessionaria entro i termini sopra stabiliti. Il tesseramento per la Società cessionaria decorre dalla data di deposito telematico (apposizione della firma elettronica) delle richieste entro i termini fissati.

2. Risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo – Art. 103 bis N.O.I.F.

La risoluzione consensuale dei trasferimenti a titolo temporaneo, intervenuti fra Società partecipanti ai Campionati di calcio a 5 organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti per i/le giocatori/giocatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", deve avvenire nel rispetto dell'art. 103 bis, comma 5, delle N.O.I.F..

omissis

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

Segreteria

SVINCOLO PER INATTIVITÀ GIOVANI CALCIATORI

Esaminare le domande di svincolo del tesseramento presentate dopo le prime 4 giornate dall'inizio del Campionato / Torneo dai giovani calciatori e dagli esercenti la potestà genitoriale;

si delibera

lo svincolo dei seguenti giovani calciatori:

PALMIERI GABRIELE	19.02.2012 SPILIMBERGO	matr.	3.415.276
RIZZI SOFIA	24.03.2010 COMUNALE TAVAGNACCO	matr.	3.371.764

I giocatori potranno sottoscrivere un nuovo tesseramento a decorrere dal giorno successivo la data del presente comunicato.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

Segreteria

TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A 8 UNDER 12 FEMMINILE

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alle giovani calciatrici delle Categorie UNDER 12, è un Torneo che va ben oltre la semplice competizione calcistica e che vuole promuovere tra le atlete valori come il rispetto dell'avversario, il fair play, l'integrazione tra culture diverse, la socializzazione, lo spirito di gruppo, uno stile di vita sano e soprattutto l'idea di impegnarsi per realizzare i propri sogni.

Il Torneo a carattere Nazionale è riservato alle giovani calciatrici delle Categorie UNDER 12 delle Società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A e di Serie B Divisione Calcio Femminile e delle Società riconosciute come Club Giovanili di 3° Livello che hanno attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell'Attività Femminile, oltre che delle Società Femminili riconosciute come "Club di 2° Livello" ed alle Società inserite nel Progetto delle Aree Sviluppo Territoriali (AST) per lo sviluppo dell'attività femminile.

La manifestazione, seguendo un format collaudato ormai da anni, si articola attraverso le Fasi Regionali, sviluppate dai Coordinamenti territoriali del Settore Giovanile e Scolastico, le successive Fasi Interregionali, che si disputeranno nel mese di maggio e che vedranno impegnate le vincenti del turno precedente, e la Fase Nazionale in Giugno.

Per il Friuli Venezia Giulia le società iscritte risultano essere:

- **ASD Club Altura**
- **ASD Sarone Caneva**
- **ASD Unione Friuli Isontina**
- **ASD UPC Tavagnacco**
- **U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l**

La fase regionale del Torneo avrà inizio il 27 gennaio 2024 e terminerà entro il 20 Aprile 2024.

In allegato al presente CU il programma della manifestazione, il CU SGS n. 58 del 09/11/2023 con il regolamento ufficiale.

I campi di gioco con i relativi indirizzi indicati dalle Società partecipanti sono i seguenti:

- **Unione Friuli Isontina:** Via Atleti azzurri d'Italia, 2. Capriva del Friuli (Go). Erba
- **ASD UPC Tavagnacco:** Campo Bearzi, Via Don Bosco (Ud). Erba
- **ASD CLUB Altura:** Via Suppan, 23. Trieste
- **Sarone Caneva:** Via XXV Aprile, Sarone (PN)
- **US Triestina 1918:** Campo Fincantieri, via Atleti Azzurri d'Italia, Monfalcone (Go). Sintetico

Qualsiasi variazione al programma deve essere comunicata alla referente dell'attività Barbara Lesa (Delegata Regionale SGS per l'Attività Femminile) al seguente indirizzo di posta elettronica: fem.friulivsgs@figc.it.

Il referto gara dovrà essere inviato a friuliveneziagiulia.sgs@figc.it e fem.friulivsgs@figc.it entro le 24 ore successive alla disputa della gara.

TORNEO U10/U11 #GRASSROOTSCHALLENGE - CATEGORIA PULCINI

Qui di seguito trascriviamo quanto pervenutoci dal Coordinatore Federale Regionale del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (SGS), prof. Giovanni Messina:

In ottemperanza al CU n.8/SGS del 3/8/2023, al termine della stagione sportiva i Tornei delle categorie di Base dei Pulcini e degli Esordienti si concludono con una Festa Provinciale organizzata con la *formula del raggruppamento* dalle Delegazioni di competenza con il supporto tecnico e metodologico della FIGC Settore Giovanile e Scolastico regionale ed una Festa Regionale organizzata e gestita tecnicamente e metodologicamente dalla FIGC Settore Giovanile e Scolastico regionale.

Alle feste conclusive parteciperanno i Club che si saranno distinti, oltre che per le capacità ed abilità tecniche dei tesserati e delle tesserate, anche per particolari connotazioni organizzative e didattiche, considerando la relativa GRADUATORIA DI MERITO.

In allegato l'elenco dei Club iscritti al Torneo in oggetto per la corrente stagione sportiva.

I referenti dei Club iscritti sono invitati a partecipare all'incontro della presentazione dei gironi, che si svolgerà in modalità "a distanza", il giorno GIOVEDÌ 18 GENNAIO dalle h20.00 alle h21.00.

Link di accesso al video incontro: <https://meet.google.com/mka-hngd-wtx> .

Si ricorda che le partite saranno arbitrate da Dirigenti Arbitri messi a disposizione dai Club partecipanti, che dovranno avere frequentato gli specifici Corsi per Dirigente Arbitro organizzati dal SGS FVG e dovranno essere regolarmente tesserati con le stesse.

DEROGHE GIOVANI CALCIATRICI STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

A seguito delle richieste pervenute in conformità con quanto pubblicato nel Comunicato Ufficiale n°1 del Settore Giovanile e Scolastico del 07 Luglio 2023 il Settore Giovanile e Scolastico, nella persona del Presidente Vito Tisci, ha concesso le seguenti deroghe che consentono alle giovani calciatrici che partecipano ad attività miste (in cui sono coinvolti sia bambini che bambine) la possibilità di giocare nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria:

NOMINATIVO/CATEGORIA	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ DI APPARTENENZA
Esordienti Misti (2011/2012)		
DI GIOVANNA REBECCA	10/12/2009	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
MACUZZI GIORGIA	16/03/2009	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
PETEAN EMILY	13/08/2009	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
SPADINI TEA	12/02/2009	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
CASAMASSIMA ELISABETTA	05/01/2010	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
RELLA NOEMI	11/10/2010	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA
TORTUL DENISE	06/06/2010	ASD UNIONE FRIULI ISONTINA

TORNEI AUTORIZZATI

Si comunica che sono stati autorizzati i seguenti Tornei:

TORNEO	Categoria Calciatori	Categoria Torneo	Dal	Al	Società
Torneo Città di Aquileia	Pulcini C5	Regionale	20/01/24	21/01/24	Aquileia
Su e zo pai campi de balon 2024	Esordienti misti	Regionale	20/01/24	01/05/24	Bisiaca
Invernale Calcio a5 Adriano Tuntar	Pulcini C5	Regionale	27/01/24	//	Pol. Opicina
Città di Porcia	Pulcini misti	Nazionale	28/01/24	//	Calcio Femminile United
Udine Youth Cup	Pulcini 2° anno	Internazionale	16/02/24	18/02/24	Donatello S.S.D.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE

Nessuna Comunicazione.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente e relatore

avv. Severino Lodolo, componente

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 11.01.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti, la seguente decisione

CS-14/2023-2024 RECLAMO della società USD BISIACA ASD (Campionato Seconda Categoria Girone F Torre – Bisiaca) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della gara disputata il 16.12.2023 (in CU n. 59 Comitato Regionale FVG del 21.12.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n. 59 del 21.12.2023 il G.S.T., in relazione a quanto occorso in occasione della gara A.S.D. Torre – U.S.D. Bisiaca A.S.D., disputatasi in data 16.12.2023 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria, Girone F, considerato che nel referto di gara e nella relativa integrazione si legge che:

- *al 41° del primo tempo il sig. Wade Thiemory n. 8 della U.S.D. Bisiaca veniva espulso per somma di ammonizioni e, nell'abbandonare il terreno di gioco, proferiva espressioni ingiuriose all'indirizzo dell'arbitro;*
- *al 44° del primo tempo il sig. Musa Dan n. 9 della U.S.D. Bisiaca veniva espulso perché, a gioco fermo, colpiva con un pugno un calciatore della squadra avversaria, pur senza provocargli conseguenze significative;*

e testualmente che:

- *“all'arrivo al campo di gioco sono stato accolto dai giocatori del Bisiaca con “è arrivato il pagliaccio” “è arrivato l'amico frizz ahah” rimembrando una vecchia partita in cui li ho arbitrati e a cui non sono andato a genio”;*

- *“nella pausa i calciatori del Bisiaca si sono ammassati davanti allo spogliatoio del Torre insultandoli, minacciandoli e impedendoli di entrare”;*
- *“nel pubblico un gruppo di 6 sostenitori del Bisiaca mi hanno deriso e insultato per tutta la partita dicendomi coglione del cazzo, dimettiti dal tuo ruolo, piccolino dicci dove è tuo papà che gli facciamo vedere noi, incompetente di merda”;*

- *“al termine della gara i giocatori e dirigenti del Bisiaca hanno accerchiato quelli del Torre minacciandoli dicendo vieni fuori dal campo che ti spacco con due pugni, ti mando in ospedale, ti aspetto fuori che ti faccio morto, insultandoli e colpendoli con calci e pugni al volto e mani sul collo. I principali erano N 3 Mbaye Mansour con mani al collo di un avversario, N 5 Diawla Lamine con calci all'avversario N 10 Diawara Mamadou con pugno al viso al N 6 avversario Malisan Mirko e N 17 Del Bello Denis con minacce nei confronti dell'avversario con ti aspetto fuori dal campo che ti faccio morto. Tra i dirigenti gli artefici erano Pontel Felice Luigi con minacce del tipo fuori dal campo ti faccio vedere come ti spacco nei confronti del mister avversario e Orsini Roberto ... OMISSIS ...anche lui minacciando di botte il mister avversario e con frasi come ti spezzo in due, ti spacco di botte”*,

ha inteso comminare le seguenti sanzioni:

- al calciatore Wade Thiemory la squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- al calciatore Musa Dan la squalifica per 4 giornate effettive di gara;
- al calciatore Diawla Lamine la squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- al calciatore Diawara Mamadou la squalifica per 4 giornate effettive di gara (cui si somma la squalifica per una giornata per recidiva in ammonizione);
- al calciatore Del Bello Denis la squalifica per 3 giornate effettive di gara;
- al sig. Pontel Felice Luigi (allenatore della U.S.D. Bisiaca A.S.D.) la squalifica sino al 27.02.2024;
- al sig. Orsini Roberto (dirigente della U.S.D. Bisiaca A.S.D.) l'inibizione sino al 27.02.2024;
- alla società U.S.D. Bisiaca A.S.D. l'ammenda di Euro 500,00.

Il G.S.T. ha inoltre inteso disporre la trasmissione degli atti alla Procura Federale ai fini dell'espletamento delle indagini ritenute opportune con riferimento ai fatti descritti, riservandosi ogni ulteriore provvedimento al riguardo, ivi compreso l'aggravamento dei provvedimenti adottati e/o l'irrogazione di eventuali ulteriori sanzioni.

Avverso tale decisione l'U.S.D. Bisiaca A.S.D. ha tempestivamente preannunciato reclamo con PEC di data 21.12.2023, con contestuale richiesta degli atti di gara. Detta richiesta è stata riscontrata dalla Segreteria del Comitato Regionale in data 27.12.2023 e ad essa è seguito il deposito del reclamo in data 01.01.2024, entro i termini normativamente previsti. In sede di reclamo, l'U.S.D. Bisiaca A.S.D. ha rilevato, in estrema sintesi, che: (i) il calciatore Wade Thiemory, espulso dal campo in corso di gara, non avrebbe pronunciato alcuna frase ingiuriosa nei confronti del Direttore di Gara e, in quel frangente, sarebbe stato vittima di offese da parte del pubblico locale; (ii) il calciatore Musa Dan, anch'egli espulso dal campo in corso di gara, sarebbe stato nell'occasione provocato – verbalmente – da un avversario, che avrebbe cercato di allontanare “facendosi giustizia da solo”, entrando in contatto accidentalmente con lui, senza dar corso ad altri provvedimenti scomposti; (iii) quanto ai fatti occorsi a fine gara, potrebbero addursi fondati dubbi in ordine alla veridicità e/o verosimiglianza dei contenuti del referto, posto che: (a) il Direttore di Gara difficilmente avrebbe potuto descrivere in modo dettagliato dei fatti, avvenuti in contemporanea, che avrebbero coinvolto svariati soggetti; (b) il Direttore di Gara ben avrebbe potuto sanzionare nell'immediato i responsabili, esibendo i cartellini (ma così non è stato); (c) gli episodi riportati a referto non troverebbero riscontro nelle dichiarazioni dei soggetti coinvolti; (d) il “reale accadimento dei fatti” sarebbe riconducibile ad una situazione di “normale agitazione di protesta” conseguenza di una istintiva reazione nella concitazione creatasi a fine gara; (e) parrebbe irragionevole pensare che solo i tesserati dell'U.S.D. Bisiaca A.S.D. si siano scagliati contro i tesserati dell'A.S.D. Torre, senza alcuna provocazione/reazione da parte di questi ultimi. In sede di reclamo, in linea conclusiva, è stata richiesta la sospensione cautelare delle sanzioni ai sensi dell'art. 19, co. 2, CGS, l'intervento della Procura Federale in relazione ai fatti segnalati, la sospensione del giudizio ed infine – nel merito – la rivalutazione dei provvedimenti disciplinari assunti dal G.S.T., anche in applicazione delle invocate circostanze attenuanti. In via istruttoria è stato richiesto la convocazione del Presidente dell'U.S.D. Bisiaca A.S.D. (o di un soggetto dallo stesso delegato), nonché dei calciatori e dei dirigenti sanzionati per essere sentiti personalmente sui fatti; è stato altresì richiesto di volersi disporre l'audizione del Direttore di Gara.

Letto il reclamo, la Corte Sportiva d'Appello ha fissato udienza in camera di consiglio per il giorno 08.01.2024 (ai fini della sola decisione sull'istanza di sospensione cautelare delle sanzioni e del giudizio) ed ulteriore udienza per il giorno 11.01.2024 per la discussione. In data 07.01.2024, nel rispetto del termine previsto dall'art. 77, co. 2, CGS, l'U.S.D. Bisiaca A.S.D. ha depositato memoria integrativa cui ha allegato una serie di dichiarazioni scritte – assunte senza altra formalità – rese da soggetti dichiaratisi presenti alla gara (il sig. Alessandro Piran ed il sig. Enzo Pizzignacco), da alcuni dei soggetti sanzionati (il sig. Felice Luigi Pontel ed il sig. Mbaye Mansour) e da un altro calciatore della U.S.D. Bisiaca A.S.D. presente in lista gara (il sig. Giovanni Toppa). In sede di memoria integrativa, la reclamante, prendendo in esame le dichiarazioni di cui sopra, ha inteso valorizzare le seguenti – ulteriori – circostanze: (i) il Direttore di Gara avrebbe invertito il minuto delle espulsioni comminate nel primo tempo (cfr. dichiarazioni sig. Pizzignacco); (ii) il Direttore di Gara avrebbe chiuso la gara prima dei 90 minuti regolamentari (segnatamente: 4 minuti prima), senza una valida ragione (cfr. dichiarazioni sig. Mbaye; dichiarazioni sig. Toppa; (iii) il Direttore di Gara, nell'intervallo tra il primo e secondo tempo, si sarebbe trovato all'interno dello spogliatoio dell'A.S.D. Torre senza motivo (cfr. dichiarazioni sig. Pontel, dichiarazioni sig. Mbaye); (iv) durante la partita almeno due dei calciatori dell'A.S.D. Torre avrebbero in più occasioni pronunciato (gravi) offese razziali contro i giocatori di colore dell'U.S.D. Bisiaca A.S.D. (cfr. dichiarazioni sig. Pizzignacco; dichiarazioni sig. Pontel; dichiarazioni sig. Mbaye; dichiarazioni sig. Toppa); (v) sarebbero stati i sostenitori dell'A.S.D. Torre ad offendere il Direttore di Gara e non già i sostenitori dell'U.S.D. Bisiaca A.S.D. (cfr. dichiarazioni sig. Piran); (vi) il sig. Pontel non avrebbe mai pronunciato le frasi indicate dal Direttore di Gara in sede di referto.

All'esito dell'udienza del giorno 08.01.2024, la Corte Sportiva d'Appello, con ordinanza di pari data, ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare delle sanzioni irrogate dal G.S.T., ritenuto che la reclamante non abbia fornito elementi a sostegno della sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario alla definizione del giudizio. All'udienza del giorno 11.01.2024, all'ora fissata per l'udienza, è comparsa la Presidente della U.S.D. Bisiaca A.S.D., sig.ra Anna Lovisi, assistita dall'avv. Nicola Paolini. In sede di discussione, l'avv. Paolini ha ripercorso i contenuti del reclamo e della memoria integrativa, come sopra descritti, lamentando, in aggiunta, l'eccessività dell'ammenda irrogata alla U.S.D. Bisiaca A.S.D. (la quale giocava in trasferta, con pochi tifosi al seguito). La Presidente, presa la parola, ha rilevato di aver sentito personalmente tutti i dirigenti e calciatori presenti, i quali le avrebbero riferito di essere stati aggrediti con gravi epiteti di stampo razziale. A conclusione, ella ha richiesto – in sintesi – la rivedizione delle sanzioni.

Doverosamente premesso che l'oggetto del presente decidere è rappresentato dalla decisione **già assunta** dal G.S.T. (sanzioni a carico di una serie di tesserati e della associazione sportiva), restando al di fuori quanto non è stato ancora deciso – come detto, e come poi ancora si dirà, lo stesso G.S.T. ha infatti trasmesso gli atti alla Procura federale, per accertamenti che in ipotesi potrebbero determinare l'applicazione di ulteriori sanzioni – la questione posta al vaglio della Corte Sportiva d'Appello pare piuttosto complessa, in ragione del coinvolgimento di un elevato numero di soggetti (nove i sanzionati, compresa l'associazione sportiva) e della peculiarità della vicenda, avuto anche riguardo alle istanze processuali formulate.

Occorre innanzitutto considerare che, nel prendere cognizione delle condotte poi oggetto di sanzione, il G.S.T. si è richiamato – letteralmente – ai contenuti del referto arbitrale. E' da premettere, a titolo di criterio orientativo del giudizio, che ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi supplementi “fanno **piena prova** circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Agli atti degli ufficiali di gara è, quindi, riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, tanto che – proprio in ragione della prerogativa della fidejacentia ad essi attribuita *ex lege* – deriva, da un lato, che gli episodi descritti nel referto arbitrale di cui il Direttore di Gara abbia avuto percezione diretta sono da intendersi come “effettivamente verificati” (tra le tante: CGF, 23.11.2012, in C.U. FIGC 23.11.2012, n. 102/CGF) e, dall'altro lato, che il Giudice non ha la possibilità di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato in sede di referto (cfr. CGF, 30.03.2012, in C.U. FIGC 04.05.2012, n. 242/CGF, secondo cui la natura di fede privilegiata dei referti “esclude che i fatti descritti possano essere sovvertiti validamente con la mera allegazione di dichiarazioni testimoniali di contenuto contrario”). In altri termini, il referto arbitrale ed il relativo supplemento (ove reso, quest'ultimo, nell'imminenza della gara e su richiesta del Giudice Sportivo; cfr. CSA, ord., 17.02.2020) sono destinati *ab initio* alla prova dei fatti, tanto che il Giudice

investito della controversia è tenuto a fondare il suo convincimento su tali atti (CSA, Sez. Un., 15.04.2016). Ciò, a ben vedere, è del tutto conforme alla necessità di garantire che le valutazioni del Direttore di Gara inerenti alla competizione sportiva si esauriscano al termine della stessa. Tali valutazioni, diversamente opinando, finirebbero per assumere un carattere sempre provvisorio, qualora si reputassero vincibili da (semplici) dichiarazioni di segno contrario.

Ad ogni modo, posto che il dogma della infallibilità non è proprio del Direttore di Gara, la giurisprudenza federale ammette – oltre al (discusso) rimedio della querela di falso – la possibilità di contestare la fidejacentia del referto arbitrale ove lo stesso risulti affetto da intrinseche contraddizioni e/o manifesta irragionevolezza (CGF, 25.11.2010, in C.U. FIGC 23.12.2010, n. 132/CGF), in presenza di chiari elementi oggettivi. Vero è che, secondo le più recenti pronunce, vi è la possibilità di tener conto, nell'ambito della valutazione dei contenuti del referto, anche di altri atti istruttori (ad esempio: atti di indagine della Procura Federale, mezzi di prova acquisiti d'ufficio, etc.). E' altrettanto vero, tuttavia, che la disamina e/o l'acquisizione di altri mezzi di prova è consentita all'organo giudicante solo se il contenuto del referto non sia sufficiente alla formazione del proprio convincimento, in quanto esso non contenga elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulti intrinsecamente contraddittorio o, comunque, confutato da altre circostanze rilevanti (CSA Naz., n. 049/2020-2021, secondo cui la relativa valutazione è comunque rimessa all'apprezzamento discrezionale del Giudice nella disamina del materiale probatorio).

Ciò posto in punto di diritto, si passano in rassegna le singole posizioni dei soggetti sanzionati.

Quanto al calciatore **Wade Thiemory**, si rileva che il referto è del tutto chiaro nel passaggio in cui riporta che detto calciatore, all'esito del provvedimento espulsivo per somma di ammonizioni, si è rivolto *reiteratamente* ("continuava a dirmi") al Direttore di Gara con espressioni certamente ingiuriose e/o irraguardose. In sede di reclamo l'U.S.D. Bisiaca A.S.D. si è limitata a negare, sul punto, che il calciatore abbia proferito tali espressioni, rilevando che lo stesso sarebbe rimasto vittima "in quegli attimi" di offese da parte del pubblico locale. Un tanto, evidentemente, non vale a vincere l'efficacia di piena prova del referto arbitrale, non essendo sufficiente, come detto, la mera negazione del fatto da parte del soggetto sanzionato. Del tutto irrilevante, ai fini del decidere, rimane poi il fatto che, per quanto rilevato dalla reclamante, il pubblico locale, al momento dell'espulsione, avrebbe rivolto al calciatore delle non meglio precisate "offese". Ciò non vale, in nessun caso, a giustificare la condotta tenuta nei confronti del Direttore di Gara, soggetto in nessun modo responsabile – evidentemente – di tali "offese".

In ragione di un tanto, la Corte Sportiva d'Appello ritiene di poter confermare, sul punto, la decisione assunta dal G.S.T. (e nel confermare il provvedimento del G.S.T., si rileva, per inciso, che con C.U. FIGC n. 165/A di data 20.04.2023, le sanzioni previste dall'art. 36, co. 1, CGS per il caso di condotte ingiuriose o irraguardose nei confronti degli ufficiali di gara sono state elevate, nella misura minima, da 2 a 4 giornate; un tanto nell'ottica di una "politica" federale – del tutto condivisibile, anche in ragione dei fatti recentemente accaduti in Regione – di un maggior rigore nella punizione di tali condotte).

Quanto al calciatore **Musa Dan**, si rileva che il referto, anche in tal caso, è chiaro nel passaggio in cui riporta che il calciatore, *a gioco fermo*, ha sferrato un pugno sul mento dell'avversario, da cui è conseguito l'intervento del massaggiatore, senza tuttavia che l'accaduto abbia comportato *gravi* conseguenze o la sostituzione dell'avversario colpito. Sul punto, la reclamante ha rilevato che il calciatore sarebbe stato provocato verbalmente da un avversario (non meglio precisato) e che, nel tentativo di allontanare quest'ultimo, sarebbe entrato in contatto con lui, ma senza alcuna intenzione di colpirlo con un pugno. La reclamante, in buona sostanza, si limita a fornire una ricostruzione fattuale in parte dissimile rispetto a quella riportata in sede di referto, senza tuttavia fornire alcuna allegazione probatoria a supporto. Ciò non può valere a mettere in discussione la fede privilegiata attribuita al referto e gli effetti, in termini di prova dei fatti, che da essa discendono. Per quella che è la descrizione della condotta, così come riportata dal Direttore di Gara, non par dubbio che si tratti di una condotta violenta. In tale nozione rientrano, tra gli altri, quei comportamenti nei quali l'atto aggressivo (nel caso: lo sferrare un pugno) si verifichi fuori dalla dinamica propria del gioco (nel caso: a gioco fermo), quand'anche non possieda la *vis* propria dell'atto lesivo, ma rimanga comunque espressione di una offensività che divenga violenza (anche lieve dal punto di vista fisico, ma) intensa dal punto di vista dell'*etica agonistica*. Per quanto rilevato dal "Regolamento del Giuoco del Calcio" (AIA, Edizione 2023, regola 12) è da rilevarsi, più specificamente, che "un calciatore che, in mancanza di contesa per il pallone, colpisca deliberatamente con le mani [...] un avversario [...] sul volto è colpevole di condotta violenta, a meno che la forza usata sia irrilevante". Nel caso di specie, il

Direttore di Gara ha riportato – a referto – che il pugno è stato “sferrato” (accezione comune di significato: “scagliato con impeto”) contro un avversario, in mancanza di contesa per il pallone, con una forza non certo irrilevante (se ciò ha comportato l'intervento del massaggiatore, autorizzato all'ingresso in campo per un tanto) e con conseguenze nell'immediato, sia pure non di lungo termine (l'avversario colpito non è stato sostituito) e/o “gravi”. Non vi sono evidenze probatorie (né istanze istruttorie in tal senso dirette) volte a dare dimostrazione della mera accidentalità del contatto, risolvendosi viceversa la condotta descritta in un atto intenzionale connotato da una volontaria aggressività. Per quanto detto, quindi, tale condotta è da ritenersi riconducibile alla nozione di “condotta violenta” di cui all'art. 38 CGS e non già alla – meno grave – “condotta gravemente antisportiva” di cui all'art. 39 CGS. La disposizione di cui all'art. 38 CGS prevede la sanzione minima di 3 giornate di squalifica o, nel caso di particolare gravità, la sanzione minima di 5 giornate di squalifica. Avuto riguardo al caso di specie, la sanzione comminata dal G.S.T. (4 giornate di squalifica) è da reputarsi del tutto congrua, tanto che il relativo provvedimento deve intendersi confermato.

Quanto alle **condotte di fine gara**, ascrivibili da referto ai calciatori Diawla Lamine, Diawara Mamadou e Del Bello Denis, all'allenatore sig. Luigi Felice Pontel e al dirigente Orsini Roberto, si rileva che la descrizione delle stesse, indipendentemente da ogni contestazione al riguardo, pare oltremodo precisa, essendo state riportate in modo specifico e risultando chiaramente indicati i soggetti individuati quali responsabili.

In relazione a quanto riportato dalla reclamante, si osserva che l'interrogativo dalla stessa posto in ordine alla possibilità, per il Direttore di Gara, di percepire e descrivere molteplici episodi rimane – appunto – un mero interrogativo, cui ben si può dare risposta invocando la capacità percettiva di un soggetto comunque abituato ad osservare e ad annotare i fatti di campo. Quanto alla considerazione secondo cui, nel caso, non è stato estratto alcun cartellino rosso, ci si limita a rilevare che l'uso dei cartellini al termine della gara non è obbligatorio, ben potendo il Direttore di Gara, come è avvenuto nel caso di specie, segnalare a referto i fatti reputati di rilievo disciplinare, affinché sia il Giudice Sportivo a provvedere al riguardo.

La reclamante rileva, inoltre, che gli episodi riportati a referto non troverebbero riscontro nelle dichiarazioni dei soggetti coinvolti e/o in quelle delle persone presenti all'incontro. A comprova di un tanto vengono allegate alla memoria integrativa alcune dichiarazioni autografe rese da soggetti identificati (dalla stessa reclamante) mediante documento d'identità. Tali dichiarazioni, salvo gli effetti di cui *infra* si dirà, non assumono rilevanza di prova nell'ambito del presente procedimento. Vero è che nel processo sportivo non è mai precluso alla difesa il concorso alla formazione della prova mediante produzione documentale, anche quando detta produzione formalizzi delle testimonianze a discolta (principio espresso da CGF, 23.08.2012, C.U. n. 031/CGF 2012-2013). E' altrettanto vero, tuttavia, che al fine di assurgere al rango di “testimoniaza” una dichiarazione resa fuori dal giudizio deve essere necessariamente raccolta con gli opportuni presidi di legge (327-bis c.p.p.; 257-bis c.p.c.), salvo non volersi ammettere effetto di prova testimoniale, in totale dissonanza rispetto alle previsioni ordinamentali, ad ogni documento che rechi dichiarazioni (dal contenuto più vario) provenienti da soggetti nemmeno ammoniti circa le responsabilità in cui essi incorrono in caso di mendacio (per quanto previsto, in ambito sportivo, dall'art. 60, co. 3, CGS le falsità e/o le reticenze producono per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza). Ove non vi sia sufficiente tempo per raccogliere le testimonianze in ambito extraprocessuale, alla parte è pur sempre consentito chiedere all'organo giudicante l'ammissione di prove testimoniali, avendo cura di indicare in tal caso – a pena di inammissibilità – i dati di individuazione e di recapito dei testi, nonché i capitoli di prova sui quali gli stessi devono essere sentiti.

La richiesta di acquisizione diretta delle dichiarazioni allegate alla memoria integrativa deve essere quindi respinta, non trattandosi, per quanto detto, di “dichiarazioni testimoniali” ammissibili. Non si ritiene, per altro, di poter accogliere la richiesta di prova testimoniale così come formulata dalla reclamante in sede di memoria integrativa, risultando la stessa inammissibile ai sensi dell'art. 60, co. 2, CGS in quanto non risultano indicati i recapiti dei testi (se pur detti recapiti potrebbero ricavarsi dai documenti d'identità depositati), né vengono formulati i capitoli di prova su cui i testi dovrebbero essere sentiti (si riporta solo un generico richiamo ai “fatti indicati nel reclamo”). Si osserva, ulteriormente, che alcuni dei testi indicati (segnatamente: il sig. Felice Luigi Pontel, il sig. Mbaye Mansour ed il sig. Diawara Mamadou) sono soggetti interessati dal provvedimento sanzionatorio del

G.S.T. ed essi, per un tanto, risultano essere portatori di un interesse diretto, che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio (ed invero, i soggetti di cui trattasi, pur non essendo attualmente parti del giudizio, ben avrebbero potuto impugnare – direttamente – il predetto provvedimento).

La Corte Sportiva d'Appello non ha inteso dar corso nemmeno alla richiesta, contenuta in sede di reclamo, di audizione dei soggetti sanzionati, in quanto il reclamo è stato presentato dall'associazione sportiva, contestando *jure proprio* la responsabilità dei propri tesserati (sul punto si veda CFA, Sez. Un., n. 085/2019-2020). In assenza di attribuzione, da parte dei tesserati, di specifico potere di rappresentanza (*i.e.*: in assenza di conferimento di rappresentanza processuale volontaria) è da intendersi che parte del giudizio sia la sola associazione sportiva e che solo ad essa sia attribuito il diritto di essere sentita, nella persona del suo Presidente, ai sensi dell'art. 77, co. 4, CGS, ove ne faccia richiesta in sede di reclamo. Per tal motivo, la Corte Sportiva d'Appello ha inteso sentire, in udienza, solo la Presidente dell'U.S.D. Bisiaca A.S.D..

La Corte Sportiva d'Appello non ha nemmeno inteso sentire il Direttore di Gara o chiedere un supplemento di rapporto, in quanto il Direttore di Gara, già sentito dal G.S.T., ha confermato *in toto* il referto e ad esso, su richiesta dello stesso G.S.T., ha aggiunto un supplemento.

La reclamante ha rilevato, ancora, che quanto “realmente accaduto” ricondurrebbe ad una “normale agitazione di protesta”, conseguenza di una istintiva reazione conseguente alla concitazione sportiva dovuta alla gara. La Corte Sportiva d'Appello, sulla base dei contenuti del referto, non può in nessun modo condividere tale rilievo, essendo stati riportati dei fatti, gravi, non certo riconducibili ad una situazione di ordinaria protesta. Non si ritiene possa assumere rilevanza, inoltre, la considerazione – svolta in sede di memoria integrativa e ribadita in udienza – relativa alla chiusura della gara con 4 minuti di anticipo rispetto al tempo regolamentare. Ed invero, da referto risulta che il secondo tempo di gara sia durato 45 minuti. La questione comunque involge, a tutto voler concedere, la regolarità della gara ed essa doveva essere sottoposta, in ipotesi, alla valutazione del Giudice Sportivo, a tempo debito e con autonomo ricorso.

Nei termini che di seguito verranno specificati, risulta in qualche misura condivisibile, invece, il rilievo della reclamante – l'ultimo qui in considerazione – secondo cui dal referto, pur dettagliato nella descrizione delle condotte ascritte ai soggetti poi sanzionati dal G.S.T., non emerge indicazione alcuna sulla condotta tenuta, nella circostanza, dai calciatori/dirigenti dell'A.S.D. Torre in un contesto che, per quanto è dato intendere, è stato di generale parapiglia. La connotazione di tale condotta potrebbe assumere rilevanza ai fini del presente giudizio, in quanto la reclamante ha chiesto l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 CGS (la disposizione di cui all'art. 13, co. 2, CGS consente agli organi di giustizia sportiva di prendere in considerazione, con adeguata motivazione, le circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione).

La Corte Sportiva d'Appello, ai sensi dell'art. 60, co. 1, CGS ha la possibilità di disporre d'ufficio la testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2 CGS (soggetti che, in genere, svolgano attività rilevante per l'ordinamento federale). In applicazione di un tanto, la Corte Sportiva d'Appello intende sentire, all'udienza all'uopo fissata, due tesserati della U.S.D. Bisiaca A.S.D. (segnatamente: la sig.ra Katia Zini ed il sig. Alfonso Padula) e due tesserati dell'A.S.D. Torre (segnatamente: il sig. Gabriele Gregorat ed il sig. Antonello Godeassi), tutti inseriti nella lista di gara in occasione dell'incontro disputatosi in data 16.12.2023. In ragione della definitività della presente decisione relativamente alla posizione del calciatore Wade Thiemory e del calciatore Musa Dan, nonché per quanto sopra riportato in punto di efficacia probatoria privilegiata del referto (con riguardo ai fatti di diretta percezione del Direttore di Gara), i testi verranno sentiti, secondo le modalità di cui all'art. 60, co. 4 e 5, CGS, solo con riferimento alla condotta tenuta da calciatori e tesserati dell'A.S.D. Torre in occasione degli eventi di fine gara, siccome descritti in sede di referto.

Ciò posto, la Corte Sportiva d'Appello non ritiene di dover accogliere l'istanza di sospensione del procedimento (pur astrattamente ammissibile nell'ambito del giudizio sportivo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, co. 2, CGS, dell'art. 2, co. 6, Codice CONI, dell'art. 295 e 296 c.p.c.), in quanto la sospensione: (a) potrebbe pregiudicare il rispetto dei termini di definizione del presente giudizio ex art. 54 CGS; (b) potrebbe risultare *inutiliter data* stante l'assenza, già accertata, dei presupposti di sospensione cautelare delle sanzioni ex art. 19, co. 2, CGS; (c) risulterebbe comunque non funzionale, in quanto il supplemento probatorio necessario ai fini della definizione del presente giudizio (che, ai sensi dell'art. 77, co. 3, CGS verte solamente sui punti della decisione del G.S.T. oggetto di impugnazione) può essere acquisito attraverso l'attività istruttoria svolta, d'ufficio, dalla

Corte Sportiva d'Appello; (d) verrebbe altresì a sovrapporsi sui poteri e le prerogative del G.S.T., da quest'ultimo **non ancora esercitate**, avendo lo stesso trasmesso in autonomia gli atti alla Procura federale, per l'eventuale aggravamento o per l'applicazione di nuove sanzioni, potestà punitiva quest'ultima ancora non esplicita, e con cui non è lecito interferire, in considerazione delle posizioni del Giudice di primo grado, rispetto a quello dell'appello.

Si rileva, infine, che le dichiarazioni allegate alla memoria integrativa, ampiamente richiamate in atti, benché non utilizzabili ai fini della prova testimoniale, sono entrate nella conoscenza della Corte Sportiva d'Appello. Il contenuto di tali dichiarazioni – alcune provenienti da soggetti tesserati – rimanda ad una serie di fatti particolarmente gravi, riconducibili per larga parte a dei **comportamenti discriminatori** asseritamente posti in essere da calciatori e sostenitori dell'A.S.D. Torre nei confronti dei calciatori dell'U.S.D. Bisiaca A.S.D. (cfr. dichiarazioni sig. Pizzignacco, sig. Pontel, sig. Mbaye, sig. Toppa, sig. Piran). E ben vero che il G.S.T., come detto, ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura Federale, ma solo per accertare eventuali ulteriori condotte disciplinarmente rilevanti, in relazione ai margini di indagine desunti dai contenuti del referto, al fine di comminare ulteriori sanzioni o aggravare quelle già comminate. Non risulta, tuttavia, che il G.S.T. sia nel possesso delle dichiarazioni di cui sopra, che si intendono trasmettere da subito alla Procura Federale, unitamente agli atti di causa, per ogni più opportuna valutazione al riguardo.

La Corte Sportiva d'Appello si riserva ogni ulteriore decisione all'esito dell'attività istruttoria disposta.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale:

- definitivamente pronunciando in merito alle posizioni del calciatore Wade Thiemory e del calciatore Musa Dan, ritenuta l'infondatezza del reclamo in parte qua, lo rigetta e conferma le sanzioni rispettivamente loro applicate dal GST, nella misura di 3 giornate di squalifica e di 4 giornate di squalifica;

- non reputando la controversia ancora matura per la decisione con riguardo alle posizioni degli altri soggetti coinvolti, ritenuto di disporre d'ufficio la prova testimoniale ai sensi dell'art. 60, co. 1, CGS, rinvia per un tanto l'odierna udienza ai sensi dell'art. 50, co. 2, CGS, fissando nuova udienza in camera di consiglio per il giorno giovedì 18.01.2024, ore 18.00, da tenersi presso la sede del Comitato Regionale, in Palmanova (UD), Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), con la partecipazione della parte reclamante, al fine di escutere i seguenti testimoni:

- 1) sig.ra Katia Zini (A.S.D. Bisiaca);
- 2) sig. Alfonso Padula (A.S.D. Bisiaca);
- 3) sig. Gregorat Gabriele (A.S.D. Torre);
- 4) sig. Antonello Godeassi (A.S.D. Torre),

con esclusivo riguardo alla condotta tenuta dai calciatori e dirigenti dell'A.S.D. Torre al termine della gara svoltasi in data 16.12.2023 tra le squadre A.S.D. Torre e U.S.D. Bisiaca A.S.D. presso l'impianto sportivo di Tapogliano (UD), in relazione ai fatti riportati dal Direttore di Gara in sede di referto, verificatisi in quello specifico frangente; convocazione dei testimoni a carico della Segreteria del Comitato Regionale;

- dispone la trasmissione del reclamo, della memoria integrativa e delle allegate dichiarazioni alla Procura Federale per le opportune valutazioni;

- rimanda la decisione sull'incameramento o la restituzione del contributo di giustizia alla definizione del giudizio.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.

=====

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vicepresidente

avv. Anna Fabbro, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 11.01.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-15/2023-2024 RECLAMO della Società UP REANESE (Campionato Allievi Regionali Under 17 Gir. A Vesna - Reanese) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della suddetta gara disputata il 17.12.2023 (in C.U. n° 59 Comitato Regionale FVG del 21.12.2023)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. del Comitato Regionale n. 59 del 21.12.2023, il G.S.T., in relazione alla gara VESNA - REANESE, disputata nell'ambito del Campionato Allievi Regionali Under 17 Gir. A, in data 17.12.2023, disponeva nei confronti del giocatore CALLIGARO MATTEO (REANESE) la SQUALIFICA PER SEI GARE EFFETTIVE, *in quanto dopo l'espulsione per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento, seppure senza violenza, poneva le proprie mani sul volto dell'arbitro, trattenendolo*. Avverso il suddetto provvedimento, la società UP REANESE depositava regolare reclamo, in data 29.12.2023.

All'ora fissata per la convocazione è presente il sig. Paolo Calligaro, per delega del Presidente della Società, che viene acquisita agli atti, oltre che quale genitore esercente la potestà sul minore MATTEO CALLIGARO, parimenti personalmente presente.

Il sig. PAOLO CALLIGARO, nel richiamarsi agli atti, evidenzia la sproporzione nella sanzione rispetto ad altri episodi contestualmente sanzionati in relazione alla stessa gara

In particolare, sostiene l'inapplicabilità dell'articolo 36 del C.G.S. al caso di specie, non trattandosi né di condotta ingiuriosa, né irraguardosa nei confronti dell'ufficiale di gara. A detta del reclamante, la condotta ingiuriosa deve escludersi in assenza di menzione nel referto arbitrale; quella irraguardosa sarebbe insussistente poiché il gesto di porre due mani sulle guance, senza violenza alcuna, sarebbe innocuo, in quanto non volto a trattenere il direttore di gara, impedendogli di svincolarsi all'occorrenza. In pratica, si tratterebbe di un'interpretazione soggettivamente errata, da parte del G.T.S., forse condizionata dalla descrizione adottata in referto: "...mi ha messo due mani in faccia, senza violenza però tenendomi", ma non adeguatamente esplicativa delle circostanze di fatto. Il reclamante nell'evidenziare la sproporzione della sanzione irrogata, oltre a rapportarsi ad altri fatti ben più gravi evidenziati nello stesso Comunicato Ufficiale n 59, ricorda eventi occorsi nel campionato di massima serie, in occasione della partita MILAN-SPEZIA del 27 gennaio 2022, citato ad esempio con corredo fotografico, a suo dire, raffigurante vicenda simile eppur tuttavia non punita dal direttore di gara. Interviene il calciatore MATTEO CALLIGARO confermando la condotta e spiegandola quale gesto di mero disappunto, dovuto a un trasporto per agonismo. In conclusione, il reclamante chiede di riformare la decisione impugnata, annullando la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ovvero riducendola nella misura reputata di equità e di giustizia.

Innanzitutto, resta fermo che il referto arbitrale ai sensi dell'art. 61, co. 1, CGS fa piena prova circa i fatti accaduti in occasione dello svolgimento della gara, trattandosi di fonte di prova privilegiata, nel caso di specie non contraddetta da alcun altro o diverso elemento, dotato di pari efficacia.

Ciò posto, per propria costanza di decisioni questa Corte ha sempre sanzionato il porre le mani addosso al direttore di gara, anche allorché non vi sia stata alcuna conseguenza fisica. Nella fattispecie, a tale gesto, al quale per quanto fin qui indicato deve attribuirsi la caratteristica di **atto irraguardoso**, va applicato il disposto dell'art 36 comma 1 lett a) del C.G.S che, dalla fine del mese di aprile 2023, punisce con la **sanzione minima di 4 giornate di squalifica** dette condotte. L'inasprimento delle sanzioni sul punto è conseguenza del moltiplicarsi di episodi di mancanza di riguardo ai danni degli arbitri, non di rado sfocianti in fatti equiparabili al dileggio, come avvenuto nel caso concreto.

Nonostante il pur biasimevole gesto, la sanzione irrogata non appare del tutto coerente. Al netto della giornata di squalifica irrogata per somma di ammonizioni, si ritiene congruo applicare l'attenuante di cui all'art 13 comma 1, lett e), per essere stata ammessa la responsabilità e tenuta una condotta processuale corretta, attraverso la comparizione in udienza e la spiegazione del gesto, accogliendo parzialmente il reclamo e riformando quindi la decisione di G.T.S., e riconoscendo come congrua la sanzione complessiva della squalifica per 4 (quattro giornate) effettive.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, valutato l'episodio nel suo complesso e ravvisata la parziale fondatezza del reclamo:

- lo accoglie parzialmente, rideterminando a carico del sig. Matteo CALLIGARO, la sanzione nella squalifica per 4 (quattro) giornate effettive.
- dispone lo svincolo del contributo.

=====

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente
avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente
avv. Serena Imbriani, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 11.01.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A, all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-16/2023-2024 RECLAMO della Società ASD UNIONE POLISPORTIVA REANESE (Campionato Regionale di Seconda Categoria, Girone C) in merito al provvedimento disciplinare disposto dal G.S.T. all'esito della gara ASD MOIMACCO – ASD U.P. REANESE disputata il 17.12.2023 (in C.U. n. 59 Comitato Regionale FVG del 21.12.2023)

Con provvedimento pubblicato in C.U. n. 59 del 21.12.2023 il Giudice Sportivo Territoriale disponeva nei confronti di MORANDINI MARCO, Dirigente Responsabile tesserato con la ASD UNIONE SPORTIVA REANESE, l'inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.01.2024 *“perché, a gara terminata, per protestare nei confronti del direttore di gara, cancellava la sottoscrizione apposta sul rapportino di fine gara e rifiutava di firmare le ulteriori copie”*.

In data 23.12.2023 la ASD Unione Sportiva Reanese inoltrava un preannuncio di reclamo avverso la sanzione comminata al dirigente Morandini Marco, chiedendo copia dei documenti su cui si era fondata la pronuncia e l'addebito del contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva sul proprio conto corrente del campionato. Ricevuta tempestivamente la documentazione da parte della Segreteria, in data 28.12.2023 la ASD Unione Sportiva Reanese proponeva formalmente reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale.

La reclamante rappresentava che al termine della partita l'arbitro aveva invitato il sig. Morandini, nella sua qualità di Dirigente Responsabile, ad apporre la firma sul “rapportino” di gara. Dopo aver sottoscritto le prime due copie, tuttavia, quest'ultimo notava che il direttore di gara aveva appuntato l'annotazione, non precedentemente segnalata a voce, secondo cui: *“A fine partita l'assistente della Reanese insegue il n. 8 del Moimacco lanciandogli la bandierina”*. Il sig. Morandini, non avendo avuto contezza dell'episodio in questione, chiedeva di poter integrare l'annotazione ma, segnalava, il direttore di gara avrebbe allo stesso replicato: *“tanto quello che scrive Lei non ha nessun valore”*. La reclamante aggiungeva che il rifiuto di sottoscrivere tale “rapportino” non era stato accompagnato da proteste ma era solo espressione della mancata accettazione del contenuto, tant'è che lo stesso direttore di gara nulla scriveva sul referto arbitrale in merito ad eventuali comportamenti in tal senso.

Non avanzava richiesta di audizione e chiedeva, dunque, l'annullamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

All'udienza fissata per la discussione per l'11.01.2024 quindi nessuno compariva per la reclamante.

La Corte rileva l'opportunità di fare chiarezza sui fatti che sorreggono la decisione del Giudice Sportivo in primo grado.

Ciò deve necessariamente prendere le mosse dalla natura da attribuirsi a quello che viene comunemente denominato il "rapportino di gara", evidentemente diverso dal referto arbitrale che è un documento ufficiale e che trova disciplina nella normativa sportiva.

Diversamente da quest'ultimo, il "rapportino" non è contemplato dall'ordinamento sportivo ma viene redatto ed utilizzato secondo la prassi ed, eventualmente, le direttive per la sua compilazione vengono fornite all'interno del Comitato Regionale di riferimento all'inizio di ogni stagione sportiva.

Con riferimento al Friuli Venezia Giulia, la reclamante ha correttamente fatto richiamo al *Vademecum sul Processo Sportivo* fornito alle associazioni calcistiche del territorio da parte del Comitato Regionale LND, secondo il quale *"il cosiddetto "RAPPORTINO" che l'arbitro redige durante la gara è un semplice promemoria e non è atto ufficiale di gara: non fa, quindi, testo in caso di incongruenze con il referto. Cionondimeno rappresenta uno strumento molto prezioso per filtrare all'origine gli errori di trascrizione in cui nella concitazione della gara anche l'arbitro può incorrere consentendone spesso l'immediata correzione. È opportuno, pertanto, che una volta ricevuta la propria copia ne sia verificato attentamente il contenuto per poter eventualmente segnalare all'Arbitro gli errori rilevati nell'immediatezza del dopo gara"*.

Nella sostanza, il "rapportino" è un foglio su cui l'arbitro al termine della gara annota il risultato, i provvedimenti assunti nei confronti di calciatori e dirigenti e le sostituzioni. Lo scopo della compilazione di questo foglio è quello di consentire al direttore di gara di prendere annotazioni nell'immediatezza degli accadimenti ed anche di provvedere ad eventuali rettifiche qualora si ravvisassero degli errori di compilazione. Di conseguenza, la sottoscrizione di questo foglio da parte delle società rappresenta solo ed esclusivamente la prova della presa visione e non anche di un'eventuale accettazione dello stesso.

Ciò posto, nel referto arbitrale della gara disputata tra Moimacco e Reanese il 17.12.2023 il direttore di gara ha effettuato la seguente segnalazione disciplinare: *"Il dirigente responsabile della Reanese MORANDINI Marco, dopo aver letto quello che ho scritto sul rapportino di fine gara, riguardo l'episodio avvenuto tra l'assistente di parte della Reanese e il calciatore n. 8 del Moimacco, decide di cancellare la propria firma del rapportino già firmato e si rifiuta di firmare le restanti copie."*

Rileva questa Corte che, dall'esame del testo del referto sopra riportato non siano ravvisabili in alcun modo comportamenti poleмici rilevanti da parte del Dirigente Responsabile della Reanese che siano tali da configurare il "segno di protesta" individuato dal Giudice Sportivo Territoriale, costituendo null'altro che la libera manifestazione di un pensiero, in questo caso nemmeno in termini maleducati, né tanto meno offensivi.

Ed infatti, lo stesso direttore di gara, qualora vi fossero stati, avrebbe provveduto a segnalare ulteriormente ed in modo esplicito la condotta oltraggiosa ai fini dell'applicazione della relativa sanzione disciplinare.

La cancellazione, così come il rifiuto di apporre la sottoscrizione da parte della società in un atto non ufficiale, non regolamentato e, dunque, non rilevante all'interno dell'ordinamento sportivo, quale è il "rapportino", qualora non sia per di più accompagnata da un atteggiamento qualificabile come oltraggioso nei confronti del direttore di gara, pertanto, non può essere oggetto di sanzione disciplinare poiché non trova fondamento in alcuna disposizione.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritenuta la tempestività e fondatezza del reclamo:

- lo accoglie e per l'effetto dispone l'annullamento della sanzione disposta dal Giudice Sportivo Territoriale nei confronti di MORANDINI Marco;
- dispone lo svincolo del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, composta da:

avv. Luca De Pauli, presidente

avv. Nadir Plasenzotti, vice presidente

avv. Andrea Canzian, componente e relatore

con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. sig. Giorgio Pestrin, ha pronunciato nel corso della riunione del 11.01.2024, tenutasi in Palmanova, presso la sede del Comitato Regionale, in Piazza Grande 11/A (ingresso Via Scamozzi 5/A), all'unanimità dei propri componenti la seguente decisione:

CS-17/2023-2024 RECLAMO della Società SSD SACILESE (Campionato di Promozione Gir. A Corva - Sacilese) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all'esito della suddetta gara disputata il 17.12.2023 (in C.U. n° 59 Comitato Regionale FVG del 21.12.2023)

Con provvedimento pubblicato nel C.U. del Comitato Regionale FIGC – LND del Friuli Venezia Giulia n° 59 dd. 21.12.2023 il G.S. comminava all'allenatore della S.S.D. SACILESE A R.L. partecipante al campionato di Promozione girone A, sig. Pierangelo MOSO, la squalifica sino al 30 gennaio 2024 con la seguente motivazione: *“Espulso per reiterate proteste nei confronti dell'arbitro e del suo assistente e per essere entrato, nell'occasione, anche sul terreno di gioco”*.

Avverso tale decisione la S.S.D. SACILESE formalizzava, in data 22.12.2023 a mezzo PEC, un preannuncio di reclamo autorizzando il prelievo della “tassa di reclamo” dal conto della Società e chiedendo la copia del referto di gara, trasmesso alla richiedente a mezzo PEC in data 27.12.2023. Al preannuncio di reclamo faceva seguito il tempestivo deposito del reclamo stesso, datato 2.1.2024 a mezzo PEC di pari data.

La società reclamante, in sostanza, rilevava che la sanzione comminata sarebbe stata incongrua ed eccessiva rispetto ai fatti avvenuti in campo; soprattutto in considerazione del fatto che le proteste dell'allenatore non avrebbero avuto i connotati di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti dell'ufficiale di gara.

In particolare evidenziava come, nella motivazione di cui al comunicato ufficiale, sarebbe stato considerato il fatto che l'allenatore sarebbe entrato nel terreno di gioco per protestare, elemento però che risultava essere in contrasto con quanto indicato nel rapporto di gara.

Richiedeva inoltre che venisse valutata l'applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art 13 CGS FIGC, richiamando l'attenuante della “concitazione” (si trattava di episodio accaduto al 97' della gara, con risultato incerto); l'attenuante dell'assenza di capacità lesiva del gesto e l'attenuante dell'assenza di recidiva in capo al sig. MOSO.

Concludeva chiedendo la rivalutazione del provvedimento disciplinare emesso dal Giudice Sportivo *“... applicando una minore squalifica più congrua, nella diversa misura ritenuta di giustizia”*.

Nel corso dell'audizione, in cui si confermava la richiesta di rivalutazione della squalifica, i comparsi (sig. Luigino SANDRIN, Presidente della reclamante, assistito dall'avv. Nicola Paolini, nonché il sig. MOSO in persona) specificavano delle ulteriori circostanze quali: l'assenza di provvedimenti nei confronti del tecnico avversario, che dichiaravano avere a propria volta commesso delle intemperanze; nonché il fatto che nel rapportino di fine gara il sig. Pierangelo MOSO fosse stato indicato solo come “ammonito” e non già “espulso”.

MOTIVAZIONE

In ordine alla considerazione secondo cui, nel caso, l'espulsione non sia stata indicata nel rapportino di fine gara, ci si limita a rilevare che è obbligo dell'arbitro segnalare solo nel referto le espulsioni (oltre ai fatti reputati di rilievo disciplinare) affinché sia il Giudice Sportivo a provvedere al riguardo. Quindi fa fede il referto e non il rapportino di fine gara.

Di nessun pregio poi le affermazioni del presidente della SSD SACILESE in ordine alla mancata sanzione all'allenatore avversario per eventuali intemperanze commesse, posto che di tale asserito comportamento non vi è traccia nel referto.

Un tanto premesso si ritiene di procedere in base a quanto emerge dal referto arbitrale, il quale riporta esattamente le parole ed i gesti compiuti dall'allenatore della SSD SACILESE.

Esaminando il documento ufficiale si rileva come il sig. MOSO sia uscito dall'area tecnica "... di circa 3-4 metri per avvicinarsi all'AA" per protestare, ma non si ritrova in alcun modo indicato che vi sia stato anche un suo **ingresso** nel terreno di gioco (mentre nella motivazione della squalifica si faceva espresso richiamo anche a tale circostanza).

Risulta inoltre logicamente ricavabile l'oggettivo momento di concitazione in cui l'allenatore si è rivolto in maniera irrispettosa all'assistente arbitro ed all'arbitro (7° minuto di recupero oltre il 90').

La verifica operata sui documenti ufficiali FIGC ha infine dato conferma dell'assenza di recidiva in capo al sig. MOSO.

Va evidenziato come, il disposto di cui all'art. 36, co. 1, lett. a) CGS preveda, in ipotesi di una condotta irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione minima della squalifica di 4 giornate o a tempo determinato che, secondo il principio di effettività ed afflittività di cui all'art. 44, co. 5 del CGS FIGC, avrebbe ben potuto comportare una squalifica anche oltre i 40 giorni indicati nel C.U. essendo il campionato, nelle more, sospeso per le festività natalizie.

Sempre l'art. 36 del CGS fa però salva l'applicazione di eventuali circostanze attenuanti.

In ragione di tutto quanto esposto, allora, la Corte Sportiva d'Appello, pur ritenendo oggettivamente irrispettosa la condotta del sig. MOSO, considera il reclamo parzialmente fondato, tenuto conto sia del fatto che non risulta in alcun modo dal referto che l'allenatore sia mai entrato nel terreno di gioco (ma solo uscito dall'area tecnica, che è cosa ben diversa); sia delle circostanze attenuanti soprarichiamate (concitazione del momento ed assenza di recidiva).

Da ciò si accoglie la richiesta di rivalutazione del provvedimento, nei termini di cui in dispositivo, con conseguente svincolo del contributo.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, valutato l'episodio nel suo complesso e ravvisata la parziale fondatezza del reclamo:

- lo accoglie parzialmente, rideterminando a carico del sig. Pierangelo MOSO, la sanzione della squalifica con effetti sino al 22.01.2024;
- dispone lo svincolo del contributo.

Manda la Segreteria per le comunicazioni prescritte.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Nessuna Comunicazione.

Pubblicato in Trieste e affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Trieste il 16/01/2024

IL SEGRETARIO
Roberto Cheber

IL DELEGATO PROVINCIALE
Antonio Podgornik